

"Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

DDL n. 2500/C

Audizione dell'Ance

Presso la Commissione 5^a (Bilancio) della Camera dei Deputati

29 maggio 2020

SOMMARIO

VALUTAZIONI GENERALI.....	3
VALUTAZIONI SULLE SINGOLE MISURE.....	6
Misure fiscali.....	6
Misure a sostegno delle imprese.....	17
Misure per gli enti territoriali e sui debiti commerciali.....	18
Misure per le infrastrutture e i trasporti.....	19
Misure per l'edilizia scolastica.....	22
Misure per la coesione territoriale.....	22
Misure per il mercato privato delle costruzioni.....	23
Misure in materia di lavoro.....	24
ULTERIORI PROPOSTE DELL'ANCE.....	30
Incentivi fiscali per la riqualificazione urbana.....	30
Fiscalità degli appalti.....	30
Strumenti per la riorganizzazione aziendale.....	31
Proposte per gli appalti pubblici.....	31
Proposte urgenti per la ripartenza del settore privato.....	33
Proposte in materia di lavoro.....	35

VALUTAZIONI GENERALI

In occasione del Documento di Economia e Finanza, il Governo aveva annunciato il “DL Rilancio” come un decreto contenente le misure urgenti di rilancio economico che avrebbero dovuto rappresentare il primo tassello di una strategia complessiva di rilancio dell’economia italiana a medio termine.

Occorre purtroppo constatare che buona parte delle risorse (55 miliardi di indebitamento netto e 155 miliardi di saldo netto da finanziare) previste dal provvedimento non sono state destinate a questa finalità bensì al rifinanziamento di misure, perlopiù assistenziali, che erano già state previste in particolare dal DL “Cura Italia”.

L’unica eccezione è rappresentata dalla misura relativa al Superbonus al 110%, uno strumento che, accompagnato dall’estensione della cedibilità dei crediti d’imposta a questi correlati e all’operatività dello “sconto in fattura”, ha delle potenzialità enormi.

Dopo tre anni di tentativi a metà, finalmente il Governo ha creduto in questa sfida, che l’Ance porta avanti da tempo, e ha potenziato sia gli incentivi che gli strumenti di cessione del credito.

*Circa il 74% degli immobili residenziali, come noto, sono stati costruiti prima dell’entrata in vigore delle norme antisismiche e anche in assenza di requisiti di efficienza energetica. Dati che dimostrano quanto sia urgente e indispensabile promuovere una **grande azione di rigenerazione e di consolidamento delle nostre case.***

Il superbonus al 110% va certamente in questa direzione e, se sfruttato al meglio, consentirà di avviare finalmente quel piano di manutenzione degli immobili privati, che da anni è ai nastri di partenza e poi di fatto è rimasto praticamente inattuato.

Ne sono convinti anche in Europa tanto che le associazioni di categoria del nostro settore e dei proprietari immobiliari hanno emanato un comunicato congiunto nel quale chiedono alle istituzioni europee e ai Governi nazionali di seguire al più presto l’esempio italiano e di adottare il modello del superbonus su ampia scala per tutti gli immobili dei Paesi membri, al fine di avviare il grande piano di sostenibilità degli edifici previsto dall’European Green Deal.

E’ chiaro, dunque, che questa è la direzione giusta e che si tratta di un’occasione unica.

I potenziali benefici economici, oltre che sociali ed ambientali, sono molto importanti, con 6 miliardi di euro di investimenti nella riqualificazione degli edifici e 21 miliardi di euro di ricadute sull’economia, da qui alla fine del 2021, secondo le stime dell’Ance.

Ma perché tutto funzioni, occorre assicurare efficacia, chiarezza e semplicità nelle procedure attuative da adottare.

Occorre evitare errori fatti in passato con l’adozione di interpretazioni da parte dei soggetti attuatori che hanno finito per limitare la portata e la fattibilità degli interventi.

Efficacia, chiarezza e semplicità sono i termini che devono dettare la linea d’azione per consentire a tutti gli attori (famiglie, imprese, banche, assicurazioni, ecc) di poter cogliere senza timore questa opportunità.

Le proposte che l’Ance formula al Governo e al Parlamento vanno in questo senso.

SUPERBONUS 110% - PROPOSTE MIGLIORATIVE

- 1. Estendere a tutto il 2023 l’applicazione del superbonus al 110%**, per tenere in debita considerazione tutta la tempistica richiesta per l’esecuzione dei lavori agevolati
- 2. Estendere il superbonus al 110% anche agli immobili delle società, compresi quelli locati a terzi**
- 3. Consentire l’utilizzo immediato dei crediti d’imposta derivanti da Eco e Sismabonus o dallo “sconto in fattura”** per non incidere ulteriormente sulla liquidità delle imprese, già gravemente compromessa dalla situazione emergenziale

4. **Eliminare la condizione di destinazione ad abitazione principale degli edifici unifamiliari** prevista per l'applicazione dell'Ecobonus potenziato, limitazione che contrasta con l'obiettivo di massimizzare l'efficacia degli incentivi in termini di sviluppo di progetti di riqualificazione degli edifici esistenti
5. **Consentire il riporto negli anni successivi dei crediti d'imposta da Ecobonus e Sismabonus non utilizzati nell'anno**, che rischia di compromettere il meccanismo della cessione dei bonus
6. **Eliminare il principio di "responsabilità in solido"** degli acquirenti dei crediti d'imposta corrispondenti ai bonus con i fornitori che effettuano lo "sconto in fattura"
7. **Eliminare il rispetto dei criteri ambientali minimi (cd. CAM)** per i materiali utilizzati nei lavori agevolati con l'Ecobonus al 110%, trattandosi, per lo più, di prodotti costosi e di difficile reperibilità, la cui obbligatorietà rischia di rallentare i lavori e di incrementarne i costi di realizzo
8. Prevedere l'uso di **prezzari riconosciuti dal Ministero dello sviluppo economico** per l'asseverazione della congruità delle spese sostenute
9. Completare l'indicazione delle **superfici opache** che costituiscono l'involucro dell'edificio su cui eseguire gli interventi, includendo quelle **inclinate**
10. Specificare le motivazioni alla base della impossibilità del **doppio passaggio di classe energetica**.

Complessivamente, il DL Rilancio appare positivo per la misura relativa al superbonus al 110% e per molte delle altre misure di contenimento degli effetti della crisi che contiene mentre appare molto deludente per quello che non contiene.

Non si può infatti parlare di vero rilancio dell'economia senza misure concrete per sostenere gli investimenti pubblici e per sostenere le imprese che devono realizzarli. Purtroppo di queste misure non vi è traccia nel provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri.

Sarebbe invece necessario attuare un vero e proprio Piano Marshall, che consenta di accelerare la realizzazione di tutti gli investimenti, superando la zavorra della burocrazia e, più in generale, tutte le difficoltà che rallentano l'effettivo utilizzo delle risorse destinate agli investimenti nel nostro Paese. Il Piano proposto dall'Ance prevede:

- **L'avvio di un "Piano Italia", un grande piano di investimenti territoriali, veloce nell'attuazione** (con burocrazia zero: erogazione immediata, obbligo di rapido avvio dei lavori e procedure "a monte" della gara ultra semplificate) **e orientato alla sostenibilità ambientale e sociale**, attraverso la creazione di un mega fondo che permetta l'utilizzo immediato di **39 miliardi di euro** di risorse già stanziati dalle ultime leggi di bilancio ma, ancora oggi, inutilizzate e frammentate in molti programmi.
- **L'utilizzo immediato di 3 miliardi di euro destinati alla progettazione di opere da parte degli enti pubblici**, già stanziati dalle leggi di bilancio, **in modo da incrementare la platea di progetti che potranno essere velocemente posti a base di gara.**
- **Lo sblocco dei Contratti di Programma Anas e Rfi che sono incagliati da due anni e mezzo con circa 28 miliardi di euro destinati in particolare alla manutenzione stradale e ferroviaria.**

Servono inoltre misure per evitare che il Paese finisca in un'irreversibile emergenza economica, capace di comprometterne definitivamente il tessuto produttivo ed, in particolare, il settore delle costruzioni, già stremato da una crisi economica che si protrae da oltre un decennio.

A tal fine, è fondamentale chiarire che l'emergenza sanitaria in atto e i conseguenti provvedimenti adottati dal Governo costituiscono una fattispecie di forza maggiore / factum principis.

*E' necessario adottare una serie di misure per consentire **la continuità nei lavori pubblici**, tenuto conto dell'obiettivo **stato di difficoltà operativo in cui versano sia le pubbliche amministrazioni che gli operatori economici**, in ragione delle misure "anticontagio" adottate.*

*L'obiettivo è quello di far fronte alla crisi economica e di liquidità che si sta generando, prevedendo, per i lavori pubblici in corso di esecuzione delle norme in deroga al Codice dei Contratti, e "a tempo", ossia valide per i lavori in corso e/o da affidare - **fino al 31 dicembre 2021**.*

*In tale ottica, occorre anzitutto prevedere un **primo stato di avanzamento "emergenziale**, seguito dal **SAL mensili**; consentendo alle imprese di ricevere pagamenti secondo scadenze ravvicinate, non oltre i 15 giorni dai predetti SAL.*

*Per i lavori, **pubblici e privati**, in corso di esecuzione e nell'ottica di evitare il collasso delle imprese di costruzioni, occorre poi prevedere il pagamento dei maggiori oneri, **diretti e indiretti, connessi all'emergenza sanitaria relativa alla diffusione del virus COVID-19, ivi inclusi quelli riconducibili all'adesione ai protocolli sanitari siglati in funzione anticontagio, oltretché un'adeguata proroga del termine di ultimazione dei lavori.***

*In materia di rigenerazione urbana, il **quadro normativo, andrebbe completato con misure aggiuntive, dirette a massimizzare l'operatività degli incentivi legati all'acquisto di fabbricati "energetici" ed antisismici**. Ciò incidendo sull'attuale "sismabonus acquisti" (che dovrebbe essere esteso anche ai fabbricati ristrutturati in chiave antisismica, senza demolizione) e sull'incentivo all'acquisto dei fabbricati energetici, in vigore sino al 2017 e i cui termini di applicabilità andrebbero riaperti sino al 2023.*

In tema di versamenti fiscali, va del tutto ripensato il meccanismo di verifica del versamento delle ritenute negli appalti e subappalti, adempimento del tutto ingestibile soprattutto in questo periodo di primo riavvio dei processi produttivi.

Infine riteniamo essenziale confermare espressamente, nelle forme più appropriate, che dal prossimo 1 luglio 2020 cesserà lo *split payment* che per il comparto dei lavori pubblici ha inciso pesantemente sulla liquidità delle imprese e che appare del tutto inutile da quando è entrata a regime la fatturazione elettronica.

*L'Ance considera favorevolmente le misure contenute nel DL Rilancio per la **ricapitalizzazione delle imprese**. Dopo le misure emergenziali del DI Cura Italia, finalizzate a salvaguardare la liquidità delle imprese attraverso la moratoria a vasto spettro sui prestiti, e il sistema di garanzie pubbliche varate con il DI Liquidità, vengono introdotte misure finalizzate ad aumentare il patrimonio delle aziende, anche attraverso crediti d'imposta.*

*In merito alla **politica di coesione**, l'Ance comprende l'esigenza di utilizzare i finanziamenti disponibili, sia nazionali che comunitari, per il contrasto dell'emergenza Covid-19 ma sottolinea la necessità che tali risorse possano finanziare, oltre alle misure emergenziali di tenuta sociale, anche le **misure per la ripartenza dei cantieri (ulteriori costi determinati dall'emergenza Covid-19), il riavvio delle infrastrutture bloccate e nuovi programmi di opere immediatamente cantierabili, con procedure simili a quelle proposte dall'Ance per il cosiddetto "Piano Italia"**.*

*Infine, si esprime **apprezzamento per la creazione del Fondo di liquidità da 12 miliardi di euro**, per il pagamento dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili di regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale. La norma offre una prima risposta ad un problema, di dimensioni ben superiori allo stanziamento previsto dal decreto, che rappresenta una forte criticità per le imprese di costruzioni che operano nei lavori pubblici. Basti considerare che solo il settore delle costruzioni vanta nei confronti della PA pagamenti arretrati per lavori regolarmente eseguiti per circa **6 miliardi di euro**.*

VALUTAZIONI SULLE SINGOLE MISURE

Misure fiscali

**IRAP: non
debenza saldo
2019 e acconto
2020**

(Art. 24)

Viene previsto che le **imprese e gli esercenti arti o professioni** che, nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto, abbiano conseguito **ricavi o compensi non superiori a 250 mln** di euro **non sono tenuti al versamento:**

- **del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019** (resta fermo comunque l'obbligo di versamento degli acconti relativi al 2019)
- **della prima rata dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020** (pari al 40%, ai sensi dell'art.17, co.3, DPR 435/2001, ovvero al 50%, ai sensi dell'art.58 del D.L. 124/2019, convertito, con modificazioni, nella legge 157/2019). L'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.

Valutazione

Positiva.

**Agevolazioni
per gli affitti**

(Art. 28)

Viene previsto un **credito d'imposta** nella misura del **60% dell'importo mensile del canone di locazione**, leasing o concessione, **riferito a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e relativo immobili ad uso non abitativo** destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Il credito d'imposta viene **riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione:**

- con **ricavi o compensi non superiori a 5 milioni** di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto,
- che **abbiano subito una diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi nel mese di riferimento (ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, ai quali è riferita l'agevolazione) **di almeno il 50%** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente (per le strutture alberghiere tale requisito non è richiesto).

La medesima agevolazione **spetta nella misura del 30%** dei relativi canoni **in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

Il credito d'imposta spetta anche agli **enti non commerciali**.

Circa le **modalità di utilizzo**, viene previsto che il medesimo credito può essere **utilizzato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, **o in compensazione tramite Modello F24, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni** (senza applicazione dei limiti di importo previsti per la compensazione dei crediti d'imposta). **Viene, altresì, prevista la cessione del credito d'imposta a terzi**, tenuto conto del richiamo alla presente norma tra quelle elencate all'art.122, che dispone la cedibilità dei crediti d'imposta ammessi a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

Valutazione

La valutazione risulta positiva, sebbene il riconoscimento del beneficio si basa su un meccanismo di verifica della perdita di liquidità dell'impresa (un mero confronto dei livelli di fatturato e compensi mensili conseguiti nel presente periodo d'imposta rispetto a quelli conseguiti nel periodo d'imposta

precedente), non affatto idoneo a rappresentare genericamente la perdita di liquidità subita da tutti i settori produttivi, e ancor più inadeguato per le imprese del settore edile.

Lo stesso problema si presenta con riferimento al rinvio al 16 settembre 2020 dei termini dei versamenti fiscali e previdenziali che richiedono una riduzione del fatturato del 33% e che rischia di tener fuori molte delle imprese del settore delle costruzioni che non hanno flussi di fatturato costante mensili.

Le imprese del settore delle costruzioni, infatti, si caratterizzano per una struttura patrimoniale, una dinamica finanziaria e soprattutto una redditività del tutto peculiari, non facilmente raffrontabili con i più diffusi indici e flussi finanziari e/o reddituali.

Pertanto, una fatturazione a marzo 2020 può corrispondere a lavori già eseguiti nel 2019 e non è assolutamente indicativa di mancata perdita di liquidità per il soggetto economico, a causa dell'emergenza. Men che mai di somme effettivamente incassate, tenuto conto che l'effetto principale della crisi è proprio il blocco dei pagamenti dei corrispettivi, sia nel comparto privato quanto nel comparto pubblico.

Vanno, quindi, considerati parametri specifici per l'esatta individuazione della crisi di liquidità che le imprese di costruzioni subiscono, al fine di scongiurare a tutti i costi una restrizione della platea dei contribuenti beneficiari di dette misure agevolative.

A tal proposito, in un'ottica di semplificazione della stessa norma, si propone di inserire come variabile d'accesso al credito d'imposta per l'affitto il confronto fra il fatturato registrato nel periodo 2020 di blocco totale o parziale delle attività, stimato mese per mese, confrontato con un valore corrispondente al fatturato medio mensile registrato nel 2019.

Laddove questa diminuzione sia almeno pari al 50%, sarà riconosciuto all'impresa la suddetta agevolazione.

Superammortamento: Proroga termini consegna beni (Art. 50)

Ai fini del cd. **Superammortamento**, viene **posticipato**, dal 30 giugno 2020 **al 31 dicembre 2020**, il termine per effettuare l'acquisto di beni strumentali, per i quali, entro il 31 dicembre 2019, è stato effettuato l'ordine e pagato un acconto pari almeno al 20% del costo d'acquisizione

Si ricorda che tale incentivo, che consentiva di ammortizzare il 30% in più del costo d'acquisto dei beni strumentali nuovi (per investimenti di importo non superiore a 2,5 milioni di euro), è stato sostituito, dal 1° gennaio 2020, dal credito d'imposta cd. *Impresa 4.0* pari al 6% del costo, fino ad un tetto massimo di 2 milioni di euro (art.1, co. 184-197, legge 160/2019).

Valutazione

Positiva.

Eco e Sismabonus al 110% – Cessione e “sconto in fattura”

(Artt. 119 e 121)

Art. 119 – Bonus al 110%. Viene previsto l'aumento al 110% delle detrazioni riconosciute per alcuni interventi di risparmio energetico, sicurezza antisismica e installazione di impianti fotovoltaici (rimane escluso dalla più alta percentuale il *bonus facciate*, al quale tuttavia viene comunque estesa la possibilità di fruire dello “sconto in fattura” e della cessione del corrispondente credito d'imposta).

Il potenziamento dei bonus riguarderà le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021, a prescindere dalla data di stipula del contratto (si fa riferimento, infatti, alle spese sostenute in questo lasso temporale, per cui dovrebbe operare il criterio di cassa previsto per le persone fisiche).

Tutti i bonus al 110% (compreso l'*Ecobonus*) sono ripartiti in 5 quote annuali.

Nel potenziamento del *Sismabonus*, rientrano tutte le fattispecie agevolate (compreso il *Sismabonus acquisti*) per gli edifici ubicati nelle zone 1, 2 e 3 della mappa sismica del territorio nazionale.

Inoltre, per l'*Ecobonus*, il potenziamento è tra l'altro condizionato al miglioramento di 2 classi energetiche o, ove non possibile, al conseguimento della classe energetica più alta.

Per quanto riguarda i soggetti ammessi, viene previsto che i *bonus* potenziati al 110% spettano a:

- **Condomini;**
- **Persone fisiche** (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni), **in relazione agli interventi su singole unità immobiliari** anche diverse dall'*abitazione principale* (salvo che per gli edifici unifamiliari, per i quali, ai fini dell'*Ecobonus* al 110%, è richiesta la destinazione ad abitazione principale);
- **Istituti autonomi case popolari (IACP)** comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti;
- **Cooperative di abitazione a proprietà indivisa.**

Art. 121 - Cessione e "sconto in fattura" dei bonus. Viene reintrodotta lo "sconto in fattura" per tutte le operazioni di Eco e Sismabonus, estendendolo anche agli interventi di recupero degli edifici residenziali posseduti da privati (*Bonus edilizia* confermato nella misura del 50%), agli interventi da *Bonus facciate*, all'installazione degli impianti fotovoltaici e alle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Prevista anche la possibilità, per i medesimi *bonus* senza esclusioni, di optare, in alternativa alla detrazione in dichiarazione dei redditi o allo sconto in fattura, per la cessione del credito d'imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito.

I fornitori che operano lo sconto in fattura, lo recuperano sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva successione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito.

In generale, i soggetti che acquistano i crediti d'imposta, li utilizzano in compensazione con la stessa ripartizione in quote con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (per gli acquirenti del credito d'imposta corrispondente alle detrazioni maggiorate al 110%, la ripartizione sarà sempre in 5 anni). La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso.

Le novità in tema di sconto in fattura e cessione del credito riguarderanno le spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

Inoltre, per la cessione/sconto dei bonus maggiorati al 110%, viene previsto l'obbligo di richiedere il visto di conformità ai soggetti abilitati (es. commercialisti e CAF), nonché l'asseverazione rilasciata da specifici tecnici abilitati, in ordine al rispetto dei requisiti connessi agli interventi eseguiti ed alla congruità delle relative spese sostenute. La non veridicità delle attestazioni/asseverazioni comporta la decadenza dalle agevolazioni e, in capo ai professionisti che le rilasciano, vengono applicate sanzioni pecuniarie di ammontare compreso tra 2.000 e 15.000 euro, per ciascuna attestazione infedele resa. Per i medesimi professionisti, inoltre, è previsto l'obbligo di stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile,

con massimale adeguato al numero delle attestazioni/asseverazioni rilasciate e, comunque, non inferiore a 500.000 euro.

Non è espressamente previsto l'utilizzo accelerato del credito d'imposta (a SAL o infrannuale) che, invece, era stato garantito e che, comunque, potrà essere stabilito dal provvedimento attuativo.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione/sconto, comprese quelle relative all'esercizio delle relative opzioni, da effettuarsi in via telematica.

Inoltre, con decreto del MISE, da emanare entro 30 gg dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, sono stabilite le modalità di trasmissione all'ENEA dell'asseverazione dei tecnici abilitati ad attestare le condizioni richieste per l'accesso alla detrazione e le relative modalità attuative.

Valutazione e proposte di modifica

Molto positiva, sebbene siano necessari alcuni correttivi su elementi critici che rischiano di divenire ostacoli alla reale efficacia della misura agevolativa. In particolare, occorre:

- **Estendere a tutto il 2023 l'applicazione dei bonus potenziati al 110%**

E' opportuno estendere sino al 31 dicembre 2023 (anziché al 31 dicembre 2021, come ora previsto) la possibilità di fruire dell'Ecobonus e del Sismabonus nelle percentuali potenziate al 110%. Il periodo d'applicazione consentito non può, infatti, non tenere in debita considerazione tutta la tempistica richiesta per l'esecuzione dei lavori agevolati: dall'approvazione degli stessi (tra l'altro resa ancor più difficoltosa dalla sospensione delle assemblee condominiali a causa delle misure di contenimento del contagio da Covid-19), alla fase progettuale, all'esecuzione materiale degli interventi, sino agli accordi in merito alla cessione di medesimi bonus a soggetti terzi o alla possibilità di concordare lo "sconto in fattura" con l'impresa esecutrice, per i quali tra l'altro dovrà attendersi l'emanazione di un nuovo e specifico provvedimento attuativo.

- **Estendere i bonus potenziati al 110% anche agli immobili delle imprese, compresi quelli locati a terzi**

Va estesa la platea dei soggetti che possono fruire dell'Ecobonus e del Sismabonus al 110%, ora limitata ai condomini, alle persone fisiche, agli ex IACP ed alle cooperative a proprietà indivisa. E' necessario, infatti, consentirne l'applicabilità anche alle imprese che eseguono lavori agevolati su immobili di loro proprietà, visto che obiettivo ultimo della misura è quello di rilanciare l'economia nazionale, incrementando le attività nel comparto "trainante" del recupero energetico ed antisismico del patrimonio edilizio, con ricadute positive sull'intera collettività. Per questo, si dovrebbe comunque prescindere dall'aspetto soggettivo, legato alla proprietà degli immobili oggetto dei lavori. Inoltre, questa è l'occasione più opportuna per superare normativamente l'orientamento restrittivo dell'Agenzia delle Entrate che ha vietato l'Ecobonus per i fabbricati locati dalle imprese (indirizzo tra l'altro contestato anche dalla ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione), ammettendo la possibilità di fruire dei bonus potenziati anche per interventi realizzati sui fabbricati posseduti dalle imprese e da queste concessi in locazione a terzi.

- **Consentire l'utilizzo immediato dei crediti d'imposta derivanti da Eco e Sismabonus o dallo "sconto in fattura"**

Va garantito l'utilizzo o la monetizzazione immediata (con ulteriore cessione) dei crediti d'imposta corrispondenti alle detrazioni da Eco e Sismabonus, o allo "sconto in fattura", superando le attuali modalità che ne impongono l'utilizzo solo dall'anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolate. In particolare, per non incidere ulteriormente sulla liquidità delle imprese, già gravemente compromessa dalla situazione emergenziale, è necessario prevedere che i suddetti crediti d'imposta diventino disponibili, per l'impresa che li acquista o che pratica lo "sconto in fattura", dal mese successivo a quello di emissione dei SAL e delle relative fatture.

- **Eliminare la condizione di destinazione ad abitazione principale degli edifici unifamiliari prevista per l'applicazione dell'Ecobonus potenziato**

Va eliminata la condizione di destinazione ad abitazione principale prevista, ai fini dell'Ecobonus potenziato, per gli edifici unifamiliari delle persone fisiche (previsto dall'art.119, co.10, del medesimo DL 34/2020). Si tratta, infatti, di una limitazione che contrasta con l'obiettivo di massimizzare l'efficacia degli incentivi in termini di sviluppo di progetti di riqualificazione degli edifici esistenti, che si è inteso perseguire proprio con il potenziamento delle percentuali di detrazione spettanti.

- **Consentire il riporto negli anni successivi dei crediti d'imposta da Ecobonus e Sismabonus non utilizzati nell'anno**

Va superato il vincolo previsto dalla nuova norma del DL Rilancio, in merito all'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta derivanti dalla cessione/sconto dei bonus fiscali. Viene, infatti, stabilito che i soggetti che acquistano i crediti d'imposta li utilizzano in compensazione, con F24, suddividendoli in quote annuali di pari importo (5 per i crediti derivanti dai bonus maggiorati al 110%) e che la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso. Si tratta di una forte limitazione che incide sulla piena utilizzabilità dei crediti d'imposta acquistati e che rischia, quindi, di compromettere il meccanismo della cessione dei bonus, sui quali lo stesso Governo ha puntato molto.

- **Eliminare il principio di "responsabilità in solido" degli acquirenti dei crediti d'imposta corrispondenti ai bonus con i fornitori che effettuano lo "sconto in fattura"**

E' necessario eliminare il principio di "responsabilità in solido" dei soggetti che acquistano i crediti d'imposta corrispondenti ai bonus con le imprese che effettuano lo "sconto in fattura", previsto nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate dovesse accertare la non spettanza delle detrazioni in capo ai beneficiari originari (art.121, co.6, DL rilancio).

Tale principio non è legittimo, in quanto punisce anche le imprese per l'inesistenza di requisiti che, ai fini dei bonus fiscali, devono essere verificati solo in capo ai beneficiari originari.

- **Eliminare il rispetto dei criteri ambientali minimi (cd. CAM) per i materiali utilizzati nei lavori agevolati con l'Ecobonus al 110%**

In merito alle condizioni previste per l'applicazione dell'Ecobonus al 110%, occorre eliminare quello relativo all'utilizzo di materiali isolanti

che rispettino i CAM (criteri ambientali minimi, previsti dal DM 11 ottobre 2017). Si tratta, infatti, per lo più, di prodotti costosi e di difficile reperibilità, la cui obbligatorietà rischia di rallentare i lavori e di incrementarne i costi di realizzo.

- **Prevedere l'uso di prezzi riconosciuti dal Ministero dello sviluppo economico per l'asseverazione della congruità delle spese sostenute**
- **Completare l'indicazione delle superfici opache che costituiscono l'involucro dell'edificio su cui eseguire gli interventi, includendo quelle inclinate**
- **Specificare le motivazioni alla base della impossibilità del doppio passaggio di classe energetica.**

**Crediti
d'imposta
adeguamento e
sanificazione
ambienti di
lavoro**

(Artt. 120 e 125)

Art. 120 – Adeguamento ambienti di lavoro. Viene riconosciuto, ai **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico**, indicati nell'allegato 1 al medesimo DL 34/2020 (ad es. attività di bar e ristorazione in genere, alberghi), alle **associazioni**, alle **fondazioni** e agli **altri enti privati**, compresi gli enti del Terzo del settore, un **credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro**, in relazione agli **interventi** necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi **compresi quelli edilizi** necessari per il **rifacimento di spogliatoi e mense**, per la **realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni**, per l'**acquisto di arredi di sicurezza**, nonché in relazione agli **investimenti in attività innovative**, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è **cumulabile con altre agevolazioni** per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è **utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione** con Modello F24, **ovvero può essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari** (cfr. art.122 del medesimo DL 34/2020). Non si applicano i limiti di importo massimo di crediti compensabili.

Con **decreto del MISE di concerto con il MEF** possono essere **individuare le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto.**

Inoltre, con **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate**, da emanare entro **30 giorni** dalla data di pubblicazione della legge di conversione del DL, sono stabilite le modalità per il **monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta**, ai fini di quanto previsto dall'art. 17, co. 13, della legge n. 196/2009.

Art. 125 – Sanificazione ambienti di lavoro. Viene riconosciuto a favore degli **esercenti attività d'impresa, arte o professione**, nonché in favore di tutti gli **altri enti di natura privata** (ad esempio, fondazioni, associazioni, enti non commerciali, enti del Terzo settore, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni di categoria), un **credito d'imposta in misura pari al 60 % delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati**, nonché per l'acquisto di **dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.**

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di **60.000 euro** per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di **200 milioni di euro** per

l'anno 2020.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese, oppure in compensazione con modello F24, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP. Il medesimo credito può essere altresì ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari (cfr. art.122 del medesimo DL 34/2020).

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto legge, per stabilire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

Valutazione

Positiva.

Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da misure per l'emergenza (Art. 122)

Con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021, **viene introdotto un principio di cedibilità dei crediti d'imposta riconosciuti per far fronte all'emergenza epidemiologica.** In particolare, possono essere ceduti, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi gli Istituti di credito e gli Intermediari finanziari:

- credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65 DL 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020);
- credito d'imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all'art.28;
- credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro di cui all'art.125;
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art.120.

I cessionari dei suddetti crediti d'imposta, li utilizzano, anche in compensazione (senza applicazione dei limiti di importo previsti per i crediti compensabili) con le stesse modalità del soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, né chiesta a rimborso.

E' prevista l'emanazione di un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per definire le modalità attuative dell'opzione per la cessione dei crediti d'imposta.

Valutazione

Positiva. Va, tuttavia, accelerato il processo di approvazione del provvedimento attuativo, che dovrà garantire anche il tempestivo smobilizzo dei crediti acquistati.

Clausola di salvaguardia IVA (Art. 123)

Vengono **soppresse definitivamente**, a partire dal **1° gennaio del 2021**, le c.d. "**clausole di salvaguardia**" che prevedono automatiche variazioni, in aumento, delle aliquote IVA del 22% e del 10% e di quelle dell' accisa su taluni prodotti carburanti

Valutazione

Molto positiva. Viene definitivamente disattivato l'aumento delle aliquote IVA per recuperare gettito, che negli ultimi anni è stato oggetto di proroghe e posticipi continui, anno per anno.

Una scelta diversa avrebbe prodotto effetti negativi sul mercato ed una forte contrazione dei consumi, tali da compromettere la ripresa del settore.

Riduzione aliquota IVA

Per le cessioni delle mascherine e degli altri dispositivi medici e di protezione individuale espressamente elencati dalla norma, viene prevista:

beni necessari al contenimento dell'emergenza Covid-19

(Art. 124)

- fino al 31 dicembre 2020, l'esenzione da IVA (con mantenimento del diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti a tali operazioni);
- dal 1° gennaio 2021, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5%.

Ripresa dei versamenti di ritenute, IVA e contributi sospesi

(Artt. 126 e 127)

Vengono **prorogati al 16 settembre i termini di ripresa della riscossione** previsti dagli artt.18 e 19 del DL 23/2020 e dagli artt. 61 e 62 del DL 18/2020.

In particolare, viene prevista:

- la **proroga**, dal 30 giugno al **16 settembre 2020** del termine della **ripresa dei versamenti delle ritenute, dei contributi e dell'IVA relativi al mese di aprile e di maggio 2020, sospesi dal DL 23/2020 per i soggetti che, nei mesi di marzo ed aprile 2020 hanno registrato un calo di fatturato del 33% (o del 50% per quelli con ricavi superiori a 50 mln di euro) rispetto ai corrispondenti mesi del 2019**. La ripresa avverrà in un'unica soluzione entro il 16 settembre, o in 4 rate mensili a decorrere da settembre 2020. La proroga interessa anche gli enti non commerciali;
- la **proroga**, dal 31 luglio al **16 settembre 2020** del termine di **versamento delle ritenute d'acconto sui redditi da lavoro autonomo o sulle provvigioni**, non operate dai sostituti d'imposta nel periodo compreso tra il 17 marzo ed il 31 maggio 2020, **per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 400.000 euro**. La ripresa avverrà in un'unica soluzione entro il 16 settembre, o in 4 rate mensili a decorrere da settembre 2020;
- la **proroga**, dal 31 maggio al **16 settembre 2020**, del termine di **ripresa dei versamenti scaduti a marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte, contributi e IVA, sospesi dal DL 18/2020 (convertito con modifiche nella legge 27/2020) per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 2 milioni di euro**. La ripresa avverrà in un'unica soluzione entro il 16 settembre, o in 4 rate mensili a decorrere da settembre 2020 (*art.127, co.1, lett.b, del medesimo DL 34/2020*);
- la **proroga**, dal 31 maggio al **16 settembre 2020**, del termine di **ripresa dei versamenti IVA scaduti a marzo 2020 per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza** (la cui sospensione è stata stabilita dal DL 18/2020 convertito con modifiche nella legge 27/2020). La ripresa avverrà in un'unica soluzione entro il 16 settembre, o in 4 rate mensili a decorrere da settembre 2020 (*art.127, co.1, lett.b, del medesimo DL 34/2020*);
- la **proroga al 16 settembre 2020**, del termine di **ripresa dei versamenti** delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi assicurativi per i soggetti residenti o aventi, al 21 febbraio 2020, la sede operativa o legale nei Comuni della cd. "*zona rossa originaria*" (*art.127, co.1, lett.b, del medesimo DL 34/2020*);
- la **proroga**, dal 31 maggio al **16 settembre 2020**, del termine di **ripresa dei versamenti, a favore di determinate filiere produttive** (ar.61 del DL 18/2020, convertito nella legge 27/2020) delle **ritenute alla fonte, dei contributi previdenziali e assistenziali** e dei premi per l'assicurazione obbligatoria **sospesi**

dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, nonché termini dei versamenti relativi all'**IVA in scadenza nel mese di marzo 2020** (art. 127, co. 1, lett. a, del medesimo DL 34/2020).

Valutazione

Positiva. Va tuttavia sottolineato che la sospensione dovrebbe operare anche per i versamenti da effettuare a giugno, vista la tempistica della ripresa, differenziata per attività e territorio e che, non prima di luglio, potrà definirsi completata. La ripresa dei versamenti dovrebbe infatti essere coordinata con il complessivo riavvio delle attività.

Inoltre, sempre in tema di versamenti, va del tutto ripensato il meccanismo di verifica del versamento delle ritenute negli appalti e subappalti (art. 17bis del D.Lgs. 241/1997, introdotto dall'art. 4 del DL 124/2019, convertito con modifica nella legge 157/2019. Si tratta, infatti, di adempimenti di per sé già gravosi, che diventano del tutto ingestibili in questo periodo di primo riavvio dei processi produttivi. Anche sotto il profilo finanziario, la norma è in grado di comprimere ancor di più la liquidità delle imprese coinvolte, alle quali viene imposto di versare le ritenute per i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera loro affidata, senza poter utilizzare in compensazione i propri crediti fiscali.

Rivalutazione delle aree agricole ed edificabili (Art. 137)

Viene riammessa la **rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili)**, per i beni posseduti al **1° luglio 2020 da persone fisiche e società semplici** (art. 144).

Le aliquote **dell'imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell'11%, con possibilità di rateizzazione in tre rate annuali di pari importo**, a decorrere dalla data del **30 settembre 2020**. Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 3 % annuo.

Entro il **30 settembre 2020** va redatta e giurata la perizia di stima.

Valutazione

La misura, in linea generale, è positiva, perché consente ai privati che posseggono aree edificabili di rivalutarne il valore fiscale (pagando un'imposta pari all'11% dell'intero valore rideterminato), abbattendo, in caso di successiva cessione delle stesse, le plusvalenze imponibili.

Tuttavia, si tratta dell'ennesima proroga della rivalutazione che, soprattutto negli ultimi anni, ha prodotto scarso interesse, in ragione del crollo dei valori immobiliari e dall'aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, che è passata dal 4% all'attuale 11%.

Rimessione in termini e sospensione avvisi bonari (Art. 144)

Nella sostanza, la norma del DL **rinvia al 16 settembre 2020** (in un'unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo decorrenti da settembre), il **versamento delle somme risultanti dai cd "avvisi bonari"** (anche per le rateazioni in coso) **la cui scadenza è compresa tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020**.

Si tratta, in particolare, delle comunicazioni inviate ai contribuenti a seguito dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA (di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e all'art. 54-bis del DPR 633/1972), il cui importo richiesto può essere saldato, evitando l'iscrizione a ruolo, entro 30 giorni dal ricevimento con riduzione di sanzioni ed interessi, anche mediante rateazione (artt. 2, 3 e 3-bis, del D.Lgs. 462/1997).

Valutazione

Positiva e perfettamente in linea con quanto richiesto dall'Ance, che ha denunciato l'ingiustificata omissione degli "avvisi bonari" tra le sospensioni dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione, previste dal DL Liquidità (DL 23/2020).

Sospensione compensazione

Viene previsto che, **per il 2020**, in sede di erogazione dei **rimborsi fiscali, non si applica la procedura di compensazione tra il credito d'imposta ed**

**crediti/debiti
fiscali**

il debito iscritto a ruolo (art. 28-ter, DPR 602/1973).

(Art. 145)

Valutazione

Positiva.

**Aumento limite
annuo dei
crediti
compensabili
con modello f24**

Per il **2020**, viene **umentato** (dagli attuali 700.000 euro) a **1.000.000 di euro il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili** ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 241/1997 (modello F24), ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (di cui all'art.34, co.1, primo periodo Legge 388/2000).

(Art. 147)

Valutazione

Positiva, anche se l'aumento degli importi compensabili dovrebbe operare a regime, come sembrava essere stato stabilito nelle prime versioni in bozza del provvedimento.

**Proroga
versamenti
strumenti
deflattivi del
contenzioso**

Sono **prorogati al 16 settembre 2020** (unica soluzione, o 4 rate mensili), i termini di **versamento delle somme, scadenti tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, dovute**, tra l'altro, a seguito di:

(Art.149)

- **accertamento con adesione** (art.7, D.Lgs 218/1997);
- **accordo conciliativo** (artt.48 e 48-bis DLgs 546/1992);
- **accordo di mediazione** (art.17-bis DLgs 546/1992);
- **atti di liquidazione dell'imposta di registro per omessa registrazione di contratti di locazione;**
- **atti di liquidazione dell'imposta di registro per i trasferimenti di fabbricati a seguito di attribuzione della rendita** (art.12 del D.L. 70/1988, convertito nella legge 54/1988);
- **atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati**, in tutto o in parte (art.1, co.421, legge 311/2004).

Per i **medesimi atti**, viene **prorogato al 16 settembre 2020** il termine finale per la **notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.**

La **proroga al 16 settembre 2020** si applica **anche alle eventuali somme rateali**, in scadenza sempre nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020 **dovute in relazione ai medesimi atti sopraindicati** (quando rateizzabili), **nonché di quelle relative alla:**

- **definizione dei processi verbali di constatazione** (art.1, DL 119/2018, convertito nella legge 136/2018);
- **definizione degli atti d'accertamento** (art.2, DL 119/2018, convertito nella legge 136/2018);
- **definizione delle controversie tributarie** (art.6, DL 119/2018, convertito nella legge 136/2018);
- **regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti** (art.7, DL 119/2018, convertito nella legge 136/2018).

Valutazione

Positiva.

**Sospensione
delle verifiche
ex art. 48-bis**

Viene disposta la **sospensione, dall'8 marzo al 31 agosto 2020, della disciplina sulla verifica della regolarità fiscale** che le **Amministrazioni pubbliche**, prima di pagare **importi superiori a 5.000 euro**, devono

**DPR n. 602 del
1973**

effettuare **nei confronti dei destinatari degli stessi** (art.48-bis, DPR 602/1973).

(Art. 153)

Per i **soggetti che hanno domicilio fiscale o sede legale** o operativa nelle cd **“zone rosse originarie”** (elencate nell'allegato al DPCM 1° marzo 2020) **la sospensione opera dal 21 febbraio.**

Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente alla sospensione, per le quali l'agente della riscossione non abbia notificato l'atto di “pignoramento del credito verso terzi” (art.72-bis, dello stesso DPR 602/1973) restano prive di qualunque effetto, cosicché i soggetti pubblici (amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, co.2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165/2001, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica) dovranno procedere al pagamento a favore del beneficiario.

Valutazione

Molto positiva e perfettamente in linea con quanto richiesto dall'Ance.

**Proroga
versamenti
somme da
accertamento**

Viene **prorogato il termine finale della sospensione dei versamenti dei carichi affidati all'agente della riscossione** che, quindi, opera dall'8 marzo **al 31 agosto 2020** (anziché al 31 maggio, come ora previsto) sempre per il pagamento delle somme derivanti da:

(Art. 154)

- **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di **accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate** ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'IVA;
- **avvisi di addebito emessi dall'INPS;**
- **atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane;**
- **ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti locali**, nonché gli **atti di accertamento esecutivi emessi dai medesimi enti** sia per le entrate tributarie, che per quelle patrimoniali.

Tali versamenti dovranno essere **effettuati entro la fine di settembre 2020** (anziché di giugno 2020).

Viene previsto che il **pagamento di tutte le rate relative alla cd. “rottamazione ter” e al cd. “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020 possa essere eseguito entro il 10 dicembre 2020** (la disposizione attuale, infatti, si limita a differire al 31 maggio 2020 il termine di pagamento della rata della “rottamazione-ter” e quella del “saldo e stralcio” in scadenza, rispettivamente, al 28 febbraio 2020 e al 31 marzo 2020).

Viene previsto che, per i **piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020** e ai provvedimenti di accoglimento relativi a richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la **decadenza** del debitore dalle rateazioni accordate dall'agente della riscossione si **determinano in caso di mancato pagamento di 10 rate (anche non consecutive), anziché di 5.**

Viene prevista la **possibilità di accordare nuove dilazioni anche ai soggetti che, al 31 dicembre 2019, sono stati inadempienti rispetto a rateizzazioni richieste**, ma per le quali gli stessi non abbiano poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.

Valutazione

Positiva.

**Proroga della
notifica degli
atti di
accertamento**

In tema di accertamento, viene previsto che:

(Art. 157)

- **gli atti di accertamento;**
- **gli atti di contestazione;**
- **gli atti di irrogazione delle sanzioni;**

- gli **atti di recupero dei crediti di imposta**;
- gli **atti di liquidazione e di rettifica e liquidazione**;

per i quali i **termini di decadenza scadono tra il 9 marzo ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, in deroga agli ordinari termini decadenziali, salvo casi di indifferibilità ed urgenza.

Viene previsto inoltre che, sempre dal 9 marzo 2020 e **sino al 31 dicembre 2020, non si procede all’invio di una serie di atti, inviti e comunicazioni** (tra cui i cd “*avvisi bonari*”), che verranno comunque perfezionati entro il 30 dicembre 2020, ma **la cui notifica avverrà dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021**.

Valutazione

Positiva.

Misure a sostegno delle imprese

Bene il contributo a fondo perduto, ma sarebbe importante ampliare il periodo utile per il calcolo della perdita (Art. 25)

L’art. 25 prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese che abbiano subito una riduzione del fatturato superiore al 33% nel periodo aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.

L’Ance è d’accordo con questa impostazione ma reputa questo criterio è molto restrittivo perché considera solo la riduzione del fatturato avvenuta nel mese di aprile 2020 mentre il lockdown ha avuto effetti sulle imprese nei mesi di marzo e aprile 2020.

Per questa ragione, **è necessario ampliare il periodo di riferimento per il calcolo del calo di fatturato**, considerando il bimestre marzo-aprile 2020 e confrontarlo con l’analogo periodo del 2019

Tra l’altro, il criterio che si propone è compatibile con il metodo di calcolo alla base dell’art. 26 del DL Rilancio.

Valutazione

Positiva.

Efficace il doppio credito d’imposta su socie e imprese (Artt. 26 e 27)

Le misure contenute negli articoli 26 e 27 sono condivise dall’Ance perché **il doppio strumento previsto finalizzato alla capitalizzazione e alla compensazione di parte delle perdite può aumentare la capacità di resilienza delle imprese** alla crisi.

Le stime del Cerved parlano chiaro: il rallentamento dell’economia spingerà le aziende a generare una significativa quantità di debito, facendo leva sulla struttura finanziaria. Il rapporto tra l’indebitamento finanziario netto e l’equity, sia nello scenario peggiore, che in quello meno avverso, subirebbe un peggioramento sensibile per il settore delle costruzioni, fino a raggiungere livelli di guardia.

La compressione dei margini e l’aumento dei tassi d’interessi, dovuto al maggior rischio, potrebbero comportare problemi per il servizio del debito.

Gli effetti sulla probabilità di default sarebbero devastanti: la rischiosità del settore edile aumenterebbe dall’11% (scenario meno avverso) al 15% nello scenario peggiore.

Parliamo di 55-60.000 altre imprese che potrebbero andare in crisi e che si potrebbero aggiungere alle 130.000 sconfitte dalla crisi negli ultimi 10 anni.

Gli strumenti di capitalizzazione sono, quindi, accolti con favore dall’Ance perché **potranno anche permettere alle imprese un accesso migliore al credito bancario**.

Valutazione

Positiva.

La garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali (Art. 35)

Nella crisi epidemiologica le imprese fornitrici, o i subappaltatori, possono riscontrare difficoltà nel vedersi riconoscere i compensi per forniture o lavori eseguiti, qualora l'impresa cliente entrasse in crisi.

L'Art. 35 può avere un impatto positivo nella diminuzione dei premi richiesti dalle compagnie assicurative.

Sarebbe opportuno prevedere una sua estensione per consentire a Sace di garantire anche i crediti dei privati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Valutazione

Positiva.

Misure per gli enti territoriali e sui debiti commerciali

Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali (Art. 106)

La norma prevede l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione per l'anno 2020 di 3,5 miliardi di euro per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, di cui 3 miliardi di euro per i comuni e 0,5 miliardi di euro per le province e città metropolitane.

Il Fondo verrà ripartito, entro il 10 luglio 2020, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base della perdita di gettito e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali.

Al fine di assicurare una veloce erogazione delle risorse utili per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19, si prevede di erogare il 30% del fondo come acconto in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 risultanti dal SIOPE.

Valutazione

Positiva perché destina 3,5 miliardi di euro ai servizi essenziali di comuni, province e città metropolitane ma, non essendo definiti specifici vincoli di destinazione, non è possibile capire se la norma avrà effetto sul livello degli investimenti degli enti.

Differimento dei termini Programma investimenti piccoli comuni (Art. 114)

La norma prevede il differimento dei termini, previsti al comma 14-ter dell'articolo 30 del DL 34/2019, relativi al programma, per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

In particolare, viene **posticipato dal 15 maggio al 15 luglio il termine per l'inizio dei lavori**; dal 15 giugno al 30 agosto il termine per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno per la revoca in tutto o in parte dei contributi e per la loro assegnazione ad altri enti e dal 15 ottobre al 15 novembre il termine per l'avvio dei lavori da parte dei nuovi enti beneficiari.

Valutazione

Positiva. La proroga di due mesi dei termini previsti dalla norma istitutiva del programma di spesa consentirà di recuperare i ritardi accumulati dagli enti durante la fase di lockdown.

Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali (Art. 115)

La norma prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un **Fondo di liquidità**, dotato di **12 miliardi di euro, per il pagamento dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili di regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale.**

Il Fondo viene articolato in due sezioni:

- la prima, dotata di **8 miliardi di euro**, destinata ad assicurare la liquidità per il pagamento dei **debiti certi, liquidi ed esigibili degli**

enti locali e delle regioni e province autonome diversi da quelli finanziari e sanitari. Le risorse sono ripartite in due quote, una destinata alle regioni e province autonome (1,5 miliardi), l'altra agli enti locali (6,5 miliardi);

- la seconda, dotata di **4 miliardi di euro**, per assicurare la liquidità a regioni e province autonome per il pagamento dei **debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale**.

La gestione delle due Sezioni del Fondo è affidata alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di una convenzione da stipulare tra il Ministero e la Cassa entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Valutazione

Positiva.

La norma offre una prima risposta ad un problema che continua a rappresentare un elemento di forte criticità per le imprese di costruzioni che operano nei lavori pubblici.

Dopo 9 anni dall'approvazione della nuova direttiva europea sui ritardi di pagamento, la situazione è ancora molto critica. Solo il settore delle costruzioni vanta nei confronti della PA pagamenti arretrati per circa 6 miliardi di euro.

Secondo l'ultima indagine realizzata dell'Ance (novembre 2019), in media, le imprese che realizzano lavori pubblici vengono pagate 133 giorni (circa 4,5 mesi) dopo l'emissione degli Stati di Avanzamento Lavori, contro i 60 giorni previsti dalla normativa.

I mancati pagamenti della P.A. provocano importanti effetti negativi sull'occupazione e sugli investimenti nel settore e, più in generale, sul funzionamento dell'economia, ora ancora di più a seguito dell'emergenza epidemiologica.

Misure per le infrastrutture e i trasporti

Incremento Fondo salva-opere (Art. 201)

Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito del contagio da COVIDI, il Fondo "Salva-opere", di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è stato incrementato di **40 milioni di euro per l'anno 2020**.

Il Fondo, com'è noto, è stato istituito per soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti di sub-appaltatori, sub-affidatari e di sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari, sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari, quando questi fossero entrati in procedura concorsuale.

L'incremento di 40 milioni di euro si aggiunge ai 12 milioni euro stanziati per l'anno 2019 e ai 33,5 milioni di euro già previsti per l'anno 2020, somme, queste, destinate a "coprire" i **crediti insoddisfatti alla data del 30 giugno 2019**, in titolarità di soggetti **sottoposti a procedure concorsuali aperte dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019** (art. 47, comma 1-quinquies, decreto-legge n. 34/2019).

Al riguardo, si evidenzia che il decreto MIT 144/2019 – recante la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse e delle modalità operative del Fondo – a seguito del decreto "errata corrige" adottato, il 19 dicembre 2019, dal Direttore Generale del MIT – aveva fissato al 24 gennaio u.s. il termine per la presentazione delle istanze per l'accesso al piano di ripartizione delle

risorse previste per il 2019.

Piano che, a sua volta, avrebbe dovuto essere predisposto entro il 6 marzo 2020, con obbligo per le amministrazioni interessate di trasmettere al MIT le certificazioni del credito entro il 14 febbraio 2020.

In relazione alle risorse stanziare per l'anno 2020, lo stesso Ministero, in base alla certificazione rilasciata a seguito della presentazione dell'istanza per l'anno 2019, avrebbe poi dovuto predisporre, per gli stessi crediti, il piano di ripartizione entro il 1° aprile 2020.

Questa procedura, tuttavia, ha subito un fermo, verosimilmente connesso alla sopravvenienza dell'evento pandemico, talchè, ad oggi, il piano di riparto non risulta ancora adottato.

Sul punto, è intervenuto il comma 2 dell'articolo in esame, prevedendo che l'erogazione delle risorse in favore dei sub-appaltatori, sub-affidatari e i sub-fornitori, che hanno trasmesso all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l'esistenza del credito alla data del 24 gennaio 2020, **verrà effettuata per l'intera somma spettante**, ossia tenendo conto delle risorse stanziare sia per il 2019 sia per il 2020, così ripartendo in un'unica "tranche" tutte le somme disponibili – e non più in due fasi come originariamente previsto nel decreto MIT 144 sopracitato.

Tuttavia, non viene previsto un termine entro cui tale piano deve essere adottato.

Ora, le imprese della filiera "a valle" degli appaltatori o contraenti generali colpiti da procedure concorsuali sono in situazione di sofferenza da ormai molti anni e non possono permettersi un'ulteriore dilazione nei tempi di pagamento di quanto loro dovuto per i lavori già svolti.

È necessario fare presto, a maggior ragione in seguito alla crisi economica e di liquidità che si sta generando "a valle" dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus Covid-19.

È indispensabile quindi prevedere un termine massimo (ad esempio 30 giorni) entro cui il Ministero deve approvare il piano di riparto delle risorse e procedere all'erogazione delle stesse.

**Disposizioni
urgenti per la
liquidità delle
imprese
appaltatrici
(Art. 207)**

Al fine di dare impulso all'iniziativa imprenditoriale in questa fase di crisi economica e del mercato, viene prevista la possibilità per le amministrazioni di **incrementare l'importo dell'anticipazione del prezzo contrattuale fino al 30 per cento**, rispetto al 20 per cento previsto dal Codice - articolo 35, comma 18, - **nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante**.

Tale facoltà di incremento trova applicazione:

- 1) in relazione alle **procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, **sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto**, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi; ma non siano scaduti i relativi termini;
- 2) in ogni caso, per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a **decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021**;
- 3) nonché **in favore degli appaltatori che hanno già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già**

dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione, per un importo non **superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo** e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. La determinazione dell'importo massimo attribuibile dovrà essere effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all'appaltatore.

Valutazione

Si tratta di una misura auspicata dall'ANCE, che potrà in parte venire incontro alla crisi di liquidità in cui versano le imprese a causa dell'evento pandemico.

Ciò consentirà alle imprese di poter disporre delle risorse necessarie per affrontare la delicata fase di avvio/prosecuzione dei lavori, a tutto beneficio dell'interesse pubblico alla corretta e tempestiva realizzazione delle opere.

Proprio per questo, appare fondamentale che la misura trovi un'applicazione cogente e generalizzata, depurandola di alcune condizionalità che potrebbero comprometterne gli obiettivi.

In particolare, occorre eliminare il limite delle risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizioni della stazione appaltante, nonché evitare che l'erogazione della stessa sia rimessa ad una valutazione delle singole stazioni appaltanti

Tutti gli operatori, infatti, devono poter usufruire di tale liquidità "aggiuntiva" in tale momento di difficoltà, evitando disparità di trattamento e garantendo a tutti le stesse condizioni sul mercato.

Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario (Art. 208)

La norma destina, a valere sulle risorse attribuite a RFI nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo Investimenti di cui alla Legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232):

- **40 milioni di euro** (25 milioni per il 2020 e 15 milioni per il 2021) per la realizzazione del **progetto di fattibilità tecnico-economica** degli interventi di potenziamento, con caratteristiche AV/AC, delle **linee ferroviarie Salerno-Reggio Calabria, Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia e Genova –Ventimiglia**;
- **70 milioni di euro** (7 milioni nel 2020, 10 milioni nel 2021, 14 milioni nel 2022, 15 milioni nel 2023, 15 milioni nel 2024 e 9 milioni di euro nel 2025) per la realizzazione dell'intervento denominato "**Variante di Riga**", funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi 2026;
- **100 milioni di euro** (9 milioni nel 2020, 13 milioni nel 2021, 21 milioni nel 2022, 17 milioni nel 2023, 14 milioni nel 2024, 16 milioni nel 2025 e 10 milioni nel 2026) per la realizzazione del **collegamento ferroviario "Bergamo – Aeroporto di Orio al Serio"**, funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi 2026;
- 92 milioni di euro (2 milioni nel 2020, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021-2025, 14 milioni nel 2026, 20 milioni nel 2027, 17 milioni nel 2028, 14 milioni nel 2029, 10 milioni nel 2030, 7 milioni nel 2031 e 3 milioni nel 2032) per gli interventi di **raddoppio selettivo della linea ferroviaria Pontremolese**. La norma specifica che queste risorse sono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore del decreto ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

Valutazione

Positiva.

L'Ance esprime apprezzamento per la scelta di assegnare risorse già

stanziare nel bilancio dello Stato alla realizzazione di specifiche tratte ferroviarie. Al fine di accelerare la realizzazione dei suddetti interventi, sarebbe opportuno estendere la previsione che rende le risorse pluriennali assegnate alla linea ferroviaria Pontremolese immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti anche agli altri interventi previsti.

In generale, in tema di interventi ferroviari, si evidenzia la necessità di approvare per legge l'aggiornamento 2018 e 2019 del Contratto di Programma di RFI che da due anni e mezzo è in attesa di concludere il complicato iter approvativo, composto da ben 11 passaggi.

Il via libera del Contratto di programma di RFI insieme a quello di Anas, consentirebbe di dare avvio all'utilizzo dei 28 miliardi di euro messi in campo per i due enti a partire dalla Legge di bilancio per il 2018.

Misure per l'edilizia scolastica

Edilizia scolastica (Art. 232)

La norma prevede alcune semplificazioni delle procedure di approvazione e di autorizzazione dei mutui BEI previsti per la realizzazione della Programmazione triennale nazionale, di cui al decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104.

In particolare, è previsto che tutte le eventuali variazioni ai singoli interventi siano disposte, invece che con decreto interministeriale, con il solo decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per eventuali profili di carattere finanziario.

È inoltre prevista la possibilità di **concedere l'anticipazione del 20% agli enti locali anche nell'ambito della procedura dei c.d. Mutui BEI**, per garantire in questa fase emergenziale la liquidità necessaria sia agli enti locali sia alle imprese e alcune semplificazioni della procedura relativa al Programma scuole innovative.

Infine, è previsto, per tutta la durata dell'emergenza, che gli enti locali siano autorizzati a procedere al **pagamento dei SAL anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto**, nonché alcune semplificazioni procedurali per consentire l'immediata conclusione delle procedure di adozione degli atti e dei decreti di assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica.

Valutazione

Positiva.

L'Ance condivide la scelta del Governo di introdurre alcune semplificazioni in grado, in questa fase emergenziale, di accelerare al massimo l'assegnazione delle risorse agli enti locali e, di conseguenza, l'avvio dei cantieri in modo da arrivare a settembre con edifici sicuri e adeguati alle nuove esigenze di distanziamento imposte dall'emergenza sanitaria.

In particolare, si esprime apprezzamento per quelle misure che comporteranno una maggiore liquidità agli enti e alle imprese impegnate nei lavori di edilizia scolastica, quali l'anticipazione del 20% agli enti locali anche nell'ambito della procedura dei c.d. Mutui BEI, e la previsione di SAL emergenziali.

Misure per la coesione territoriale

Utilizzo del Fondo per lo

La norma consente di destinare le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione a misure per fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale

sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19

(Art. 241)

conseguente al Covid-19, in coerenza con le importanti modifiche recentemente apportate ai regolamenti europei relativi ai Fondi Strutturali Europeo (Regolamento (UE) 2020/460) che consentono di derogare al vincolo di cofinanziamento del 50% della spesa e ai vincoli sulle categorie di spesa e sulla destinazione territoriale.

A partire dal 30 marzo 2020 e per gli anni 2020 e 2021, ciascuna amministrazione nazionale, regionale o locale può usufruire della suddetta possibilità nei limiti delle risorse riprogrammate per l'emergenza Covid-19 nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE.

Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19

(Art. 232)

La norma prevede una riprogrammazione dei Programmi dei Fondi strutturali 2014-2020, per favorire l'utilizzo al tasso di cofinanziamento dell'UE al 100% dei fondi stessi per il contrasto all'emergenza epidemiologica, e la prosecuzione degli investimenti pubblici con finalità proprie della politica di coesione previsti da ciascun programma.

Nello specifico, la **riprogrammazione dei Programmi dei Fondi strutturali 2014-2020** prevede che:

- le **spese per il contrasto dell'emergenza Covid-19**, nell'ambito dei programmi operativi dei Fondi Strutturali, fino a giugno 2021 siano rendicontate al **tasso di cofinanziamento UE al 100%**;
- le risorse erogate dall'UE a rimborso delle spese per l'emergenza siano riassegnate alle stesse amministrazioni per essere destinate a **Programmi operativi complementari**, vigenti o da adottare, che potranno beneficiare anche delle maggiori risorse conseguenti all'incremento del tasso di cofinanziamento UE.

Nelle more della riassegnazione dei rimborsi di cui al punto precedente, le amministrazioni possono comunque proseguire negli impegni già assunti sui progetti originariamente finanziati sui fondi strutturali europei attraverso riprogrammazioni del FSC 2014-2020 o nuove assegnazioni nel rispetto dei vincoli di destinazione territoriale.

Valutazione

L'Ance comprende l'esigenza di utilizzare gli ingenti finanziamenti disponibili della politica di coesione, sia nazionali che comunitari, per il contrasto dell'emergenza Covid-19 ma sottolinea la necessità che tali risorse possano finanziare, oltre alle misure emergenziali di tenuta sociale, anche le misure per la ripartenza dei cantieri (ulteriori costi determinati dall'emergenza Covid-19), il riavvio delle infrastrutture bloccate e nuovi programmi di opere immediatamente cantierabili, con procedure simili a quelle proposte dall'Ance per il cosiddetto "Piano Italia".

Misure per il mercato privato delle costruzioni

Opere temporanee

(Artt. 181, co. 3 e 264, co. 1 let. f)

L'art. 181, comma 3 e l'art. 264, comma 1 lettera f) contengono delle disposizioni straordinarie finalizzate ad agevolare l'esecuzione di opere temporanee necessarie ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria. In particolare si prevede:

- fino al 31 ottobre 2020, ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento, la posa in opera di strutture amovibili in spazi aperti se funzionali all'attività di ristorazione non è soggetta alle autorizzazioni previste per i beni culturali e paesaggistiche. Non trova, inoltre, applicazione il termine di 90 giorni per la loro rimozione previsto dal DPR 380/2001 (TUE edilizia) per le opere dirette a soddisfare obiettivi

esigenze contingenti e temporanee) (art. 181, comma 3);

- fino al 31 dicembre 2020, gli interventi anche edilizi consistenti in opere contingenti e temporanee necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza sono comunque ammessi (nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, etc) e, se non rientranti tra quelli di attività di edilizia libera (art. 6 del DPR 380/2001), sono realizzati tramite la presentazione di una comunicazione di avvio dei lavori asseverata corredata anche da una dichiarazione del soggetto interessato con cui si attesta che si tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza. In caso di mantenimento delle suddette opere è necessario entro il 31 dicembre 2020 richiedere l'accertamento di conformità con una procedura che deve chiudersi entro 60 giorni) (art. 264, comma 1 lettera f).

Valutazione

Le norme sono positive in quanto volte ad agevolare gli interventi che si renderanno necessari nella fase della ripartenza successiva al lockdown per ottemperare alle misure di sicurezza imposte. Tuttavia sarebbe opportuno un coordinamento tra le due disposizioni in quanto non è chiaro se anche per le opere realizzate ai sensi dell'art.181, comma 1, sia possibile il loro mantenimento fino al 31 dicembre 2020 come previsto per le opere temporanee di cui all'articolo 264, comma 1 lettera f). Si auspica, inoltre, un intervento che delinea in maniera più chiara anche il procedimento di accertamento di conformità contenuto nell'art. 264, comma 1 lettera f).

Autotutela e silenzio assenso conferenza di servizi (Art. 264)

Viene previsto che dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2020 si applicano le seguenti disposizioni:

- Annullamento d'ufficio: ridotto il termine da 18 mesi a 3 mesi per l'annullamento dei provvedimenti illegittimi adottati in relazione all'emergenza Covid-19. E' possibile procedere all'annullamento oltre il termine di 3 mesi solo se i provvedimenti amministrativi sono stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato accertate con sentenza passata in giudicato;
- Silenzio assenso tra amministrazioni (Art. 17 bis Legge 241/90) e conferenza di servizi: il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso.

Valutazione

Si tratta di misure positive in quanto finalizzate ad introdurre delle semplificazioni in materia di conferenza di servizi e nei procedimenti edilizi. È evidente però che rischiano di avere un limitato effetto se destinate ad operare fino al 31 dicembre 2020. È quindi opportuno che tali disposizioni operino a "regime" in quanto volte a restituire una maggiore certezza e garanzia delle posizioni giuridiche.

Misure in materia di lavoro

Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la

Prevista la possibilità che le regioni e le province autonome possano adottare misure di aiuto, per contribuire ai costi salariali delle imprese (comprese le quote contributive e assistenziali) per evitare i licenziamenti durante la pandemia COVID-19.

Gli aiuti, che non possono in alcun caso consistere in trattamenti di integrazione salariale, sono concessi alle imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19.

**pandemia di
COVID-19**

(Art. 60)

Valutazione

Per la valutazione è necessario attendere gli opportuni chiarimenti anche in merito ai destinatari delle risorse.

**Modifiche
all'art. 19 in
materia di
trattamento
ordinario di
integrazione
salariale e
assegno
ordinario**

(Art. 68)

Valutazione

Prevista la proroga della cigo e dell'assegno ordinario per covid fino 31 agosto 2020 di ulteriori 5 settimane, fermo restando l'utilizzo delle prime 9 settimane disposte dalla L. n. 27/20. Previste inoltre eventuali ulteriori 4 settimane, fruibili per i periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, da valere, però, solo sulle risorse stanziati ai sensi dell'art. 71 (che introduce l'art. 22 ter).

Reintrodotta l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto (abrogata dalla L. n. 27/20) che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

La reintroduzione della procedura sindacale che era stata abrogata con la conversione in legge del DL. n. 18/20 rappresenta un appesantimento burocratico fine a se stesso, tenuto conto che tale causale di intervento non richiama elementi utili al confronto sindacale, ne' tantomeno ai fini dell'autorizzazione da parte dell'Inps che non richiede il verbale di esame congiunto. la valutazione di tale disposizione, sebbene consenta una proroga della Cig per COVID 19, non può pertanto essere complessivamente positiva.

**Modifiche
all'art. 20 in
materia di
trattamento
ordinario di
integrazione
salariale per le
aziende che si
trovano già in
Cassa
integrazione
straordinaria**

(Art. 69)

Valutazione

La Cigs, per periodi corrispondenti, può essere sostituita in Cigo per Covid 19, con le stesse modalità di cui all'art. 71: fermo restando l'aver prima utilizzato le prime 9 settimane, ulteriori 5 settimane fino al 31 agosto 2020. Ulteriori 4 settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, da valere sulle risorse stanziati ai sensi dell'art. 71 (che introduce l'art. 22 ter).

Neutra.

**Ulteriore
finanziamento
delle
integrazioni
salariali**

(Art. 71)

Valutazione

Finanziati con 2.740,8 milioni di euro, gli ulteriori periodi dei trattamenti di integrazione salariale per COVID 19, ai sensi degli artt. 68, 69 e 70, per il periodo massimo di quattro settimane fruibile dal 1 settembre al 31 ottobre 2020.

Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 agosto 2020 sono stabilite le modalità di attuazione e la ripartizione del limite di spesa complessivo.

Negativa in quanto le ulteriori 4 settimane di Cig per covid 19 sono condizionate da disposizioni e limiti di spesa da ripartire che saranno oggetto di decreto interministeriale di successiva emanazione.

Trattamento

Le istanze di cig in deroga oltre le prime 9 settimane vanno inviate

**integrazione
salariale in
deroga
“Emergenza
covid – 19” all’
Inps**

(Art. 71)

Valutazione

direttamente all’Inps con la lista dei beneficiari. Tale disposizione consente di abbreviare i tempi di autorizzazione e conseguentemente per il pagamento della relativa prestazione.

Positiva perché dovrebbe velocizzare le procedure di erogazione delle prestazioni.

**Modifiche al
pagamento
diretto del
trattamento
cigo e di
assegno
ordinario**

(Art. 71)

Valutazione

Le istanze di cigo o assegno ordinario con pagamento diretto, presentate dopo trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto rilancio, sono gestite secondo le procedure di cui al precedente art. 22 quater al fine di anticipare i tempi di erogazione delle prestazioni.

Positiva perché dovrebbe velocizzare le procedure di erogazione delle prestazioni.

**Modifiche
all’art. 26 in
materia di tutela
del periodo di
sorveglianza
attiva dei
lavoratori del
settore privato**

(Art. 74)

Valutazione

Ampliato al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo di assenza dei lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato con disabilità, immunodepressi e con patologie oncologiche è equiparato a ricovero ospedaliero nonché il limite massimo di spesa per l’anno 2020 che passa da 130 milioni di euro a 380 milioni di euro.

Si attendono ancora le istruzioni da parte dell’INPS per rendere operativa la disposizione di cui all’art. 26, comma 5 del D.L n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, che prevede la presa in carico degli oneri da parte della finanza pubblica per le assenze in caso di quarantena con sorveglianza e per i c.d. lavoratori fragili.

**Modifiche
all’art. 46 in
materia di
licenziamento
per giustificato
motivo
oggettivo**

(Art. 80)

Valutazione

Ampliato a cinque mesi il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali e collettivi per giustificato motivo oggettivo (17 agosto 2020) nonché sospese le relative procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso.

Viene inoltre prevista la possibilità per il datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocarlo con contestuale richiesta del trattamento di cassa integrazione, decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

Negativa in quanto non solo amplia l’arco di tempo ma anche perché rispetto al nuovo periodo in cui vige il divieto di licenziamento per GMO (fino al 16 agosto 2020) non sono riconosciute altrettante settimane a titolo di ammortizzatori sociali per COVID – 19 (perché non è sicura la copertura degli ammortizzatori sociali per il periodo corrispondente).

E’ necessario prevedere, inoltre, l’esclusione dei licenziamenti per fine

cantiere e fine fase lavorativa in edilizia.

**Modifiche
 all'art. 103 in
 materia di
 sospensione
 dei termini nei
 procedimenti
 amministrativi
 ed effetti degli
 atti
 amministrativi
 in scadenza**

(Art. 81)

Valutazione

Prevista, per i Durc in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, la conservazione della validità sino al 15 giugno 2020, in luogo del diverso termine previsto per gli altri atti, certificati ecc. di cui al comma 2 dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020 come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020.

Il susseguirsi di diverse di norme che ne hanno modificato più volte la durata, in un breve lasso di tempo, hanno generato confusione e difficoltà operative nella gestione dei Durc.

**Sorveglianza
 sanitaria**

(Art. 83)

L'articolo impone ai datori di lavoro, fermo restando quanto previsto dall'art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di garantire, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione di determinati fattori.

Per quei datori per i quali non è previsto l'obbligo di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, la sorveglianza sanitaria eccezionale - che ha origine dall'emergenza sanitaria COVID-19 - può essere richiesta dal datore ai servizi territoriali dell'INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro.

La relativa tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 15 giorni.

Valutazione

Misura più stringente rispetto al protocollo anti contagio siglato dai confederali, che comunque già prevede che il medico competente privilegi, nel periodo della pandemia, le visite a richiesta e quelle di rientro da malattia. Lo stesso protocollo prevede, inoltre, la non interruzione della sorveglianza sanitaria periodica e la segnalazione da parte del medico competente di situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, nel rispetto della privacy. Lo stesso medico deve essere coinvolto anche alla ripresa dell'attività per identificare i soggetti fragili, nei confronti dei quali la sorveglianza sanitaria deve porre particolare attenzione.

**Fondo Nuove
 Competenze**

(Art. 88)

Previsto, per l'anno 2020, che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.

Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico del Fondo Nuove Competenze, costituito presso l'ANPAL.

Alla realizzazione di tali interventi possono partecipare anche i Fondi Paritetici Interprofessionali.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare

entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse.

Valutazione

È fondamentale che resti esclusivamente una facoltà per le imprese che vogliano far fronte alle mutate esigenze organizzative/produttive delle imprese e alla eventuale conseguente riqualificazione dei lavoratori. si sottolinea che la norma necessita di un decreto di attuazione.

**Lavoro agile
(Art. 90)**

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID- 19, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Limitatamente al periodo suddetto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti.

Valutazione

Neutra.

**Attività di
formazione a
distanza e
conservazione
della validità
dell'anno
scolastico o
formativo
(Art. 91)**

Prevista la partecipazione alle attività didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (I e F.P.) e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.), può essere svolta, ove possibile, con modalità a distanza.

Valutazione

L'articolato non tiene conto della formazione professionale erogata da soggetti privati quali i datori di lavoro e gli organismi paritetici di settore.

**Disposizione in
materia di
proroga o
rinnovo di
contratti a
termine
(Art. 93)**

In deroga all'art. 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero della durata e delle prescritte causali.

Valutazione

Misura parzialmente positiva, poiché consente una maggiore flessibilità nel ricorso a tale tipologia contrattuale, anche se il termine del 30 agosto come data ultima è eccessivamente breve. Sarebbe, infatti, auspicabile il superamento totale, per un periodo pari ad almeno 12 mesi dalla ripresa delle attività, delle disposizioni normative e contrattuali in materia di contratto a tempo determinato, anche del contributo addizionale.

**Misure di
sostegno alle
imprese per la
riduzione del
rischio da
contagio nei
luoghi di lavoro
(Art. 95)**

È prevista la promozione da parte dell'INAIL di interventi straordinari destinati alle imprese che abbiano introdotto nei luoghi di lavoro interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro, sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio e altri dispositivi e strumenti di protezione individuale.

Valutazione

Negativa perché si utilizzano risorse per la prevenzione con i bandi ISI, invece di utilizzare altre risorse dell'Inail. Non sono chiare inoltre le modalità di stanziamento dei fondi (non è condivisibile che possa avvenire con il cd. click day o con modalità di stanziamento analoghe che penalizzano le imprese consentendone l'accesso solo a poche).

Si resta in attesa di comprendere le modalità di assegnazione delle risorse da parte di Invitalia.

**Osservatorio
del mercato del
lavoro
(Art. 99)**

Istituito, presso il Ministero del Lavoro, un osservatorio volto a monitorare gli effetti sul mercato del lavoro dell'emergenza Covid-19 e a consentire la programmazione di adeguate strategie occupazionali, incluse politiche attive per il lavoro e la formazione. L'osservatorio si occuperà dello studio e dell'elaborazione dei dati occupazionali, dell'individuazione delle prioritarie aree di intervento per il superamento degli squilibri tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione e contrasto al lavoro irregolare e al supporto all'individuazione dell'offerta formativa, tecnica e scolastica professionale in base alle richieste dei nuovi profili professionali emergenti.

Con decreto del Ministro del Lavoro, sentito il Garante privacy, saranno individuati i dati, anche individuali, e le amministrazioni titolari del trattamento, ai fini dell'elaborazione statistica

Valutazione

Positiva.

ULTERIORI PROPOSTE DELL'ANCE

In materia fiscale, l'Ance auspica che il Governo completi la sua azione di sostegno del settore, rafforzando gli strumenti di sostegno per una effettiva rigenerazione delle nostre città.

Un ulteriore sforzo va, poi, fatto per eliminare i gravosi adempimenti a cui sono sottoposte le imprese all'atto del versamento delle ritenute operate sui redditi dei propri lavoratori impieganti negli appalti e, specularmente, gli oneri di controllo a carico dei committenti dei lavori.

Inoltre, è necessario incentivare maggiormente i processi di riorganizzazione delle aziende, che si renderanno sempre più opportuni a seguito della grave situazione cui sono state sottoposte le imprese per effetto dell'emergenza da COVID-19.

Infine riteniamo essenziale confermare espressamente, nelle forme più appropriate, che dal prossimo 1 luglio 2020 cesserà lo *split payment* che per il comparto dei lavori pubblici ha inciso pesantemente sulla liquidità delle imprese e che appare del tutto inutile da quando è entrata a regime la fatturazione elettronica. Specie in questo periodo di emergenza, l'eliminazione dello *split payment* rappresenta una vera boccata di ossigeno per le imprese che operano nel comparto dei lavori pubblici.

Incentivi fiscali per la riqualificazione urbana

Per quanto riguarda la riqualificazione, è necessario massimizzare l'utilizzo efficiente della leva fiscale, che negli anni è stato l'unico strumento di tenuta delle attività in un settore oggi ancor più in crisi, con positive ricadute sulla collettività, sulla qualità del vivere il tessuto urbanizzato, sull'occupazione e sul gettito erariale.

PROPOSTE

Per questo è fondamentale:

- **riaprire i termini per gli incentivi all'acquisto di case in classe energetica elevata**
È necessario ripristinare, sino al 2023, la misura introdotta dalla legge di stabilità 2016, che ha previsto una detrazione Irpef commisurata al 50% dell'IVA dovuta sull'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B.
- **estendere il "*sismabonus acquisti*" agli immobili preventivamente ristrutturati anche senza demolizione**

Per massimizzare l'incentivo previsto per l'acquisto di immobili antisismici (cd *Sismabonus acquisti*) è necessario estenderne l'ambito applicativo anche all'acquisto di fabbricati oggetto di ristrutturazione in chiave antisismica, senza preventiva demolizione.

- **consentire la presentazione tardiva dell'asseverazione per il "*sismabonus acquisti*" in zone 2 e 3**

Nell'ambito della detrazione per l'acquisto di immobili antisismici (cd *Sismabonus acquisti*), è necessario prevedere, per gli interventi in corso al 1° maggio 2019 nelle zone sismiche 2 e 3, la possibilità di presentare l'asseverazione anche in un momento successivo al rilascio del provvedimento urbanistico abilitativo dei lavori o all'avvio dei lavori, purché entro la data del rogito d'acquisto dell'immobile.

Fiscalità degli appalti

È altresì necessario intervenire, in generale, sulla "fiscalità degli appalti", eliminando i nuovi obblighi sui controlli ed il versamento delle ritenute sul reddito dei lavoratori impiegati nell'opera o nel servizio.

PROPOSTE

- **abrogare, o quantomeno rinviare al 2021, la disciplina sul versamento delle ritenute**

negli appalti e subappalti Non può infatti ritenersi risolutiva la proroga di qualche giorno di validità del cd DURF prevista dal DL 23/2020, ossia della certificazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta la regolarità fiscale dell'impresa esecutrice, sottraendola dai nuovi adempimenti. Si tratta di adempimenti di per sé già gravosi, che diventano del tutto ingestibili in questo periodo in cui l'emergenza sanitaria è diventata anche un'emergenza economica per il mondo produttivo. Anche sotto il profilo finanziario, la norma è in grado di comprimere ancor di più la liquidità delle imprese coinvolte, alle quali viene imposto di versare le ritenute per i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera loro affidata, senza poter utilizzare in compensazione i propri crediti fiscali.

Strumenti per la riorganizzazione aziendale

PROPOSTE

- riaprire i termini per l'assegnazione agevolata ai soci dei beni immobili delle imprese

Per agevolare i processi di riorganizzazione aziendale, favorendo lo smobilizzo di cespiti non impiegati nell'attività, è opportuno riproporre il regime fiscale agevolato che, sino al 30 settembre 2017, è stato applicato dalle imprese che hanno ceduto, o assegnato, ai propri soci immobili non strumentali all'attività (plusvalenze da cessione/assegnazione assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP pari all'8%, aumentata al 10,5% nell'ipotesi di società cedente/assegnante definita "di comodo").

Proposte per gli appalti pubblici

Per evitare che il Paese finisca in un'irreversibile emergenza economica, capace di comprometterne definitivamente il tessuto produttivo ed, in particolare, il settore delle costruzioni, già stremato da una crisi economica che si protrae da oltre un decennio, occorre fare di più, adottando, accanto alle misure già previste dal decreto in conversione, un pacchetto di misure in chiave anticiclica.

A tal fine, è fondamentale anzitutto chiarire che l'**emergenza sanitaria** in atto e i conseguenti provvedimenti adottati dal Governo per il contenimento della stessa, per le loro caratteristiche di gravità, eccezionalità ed imprevedibilità, costituiscono una **fattispecie di forza maggiore / factum principis**.

Si tratta poi di adottare una serie di misure pensate **nell'ottica di un'emergenza estrema**, al fine di consentire **la continuità nei lavori pubblici**, tenuto conto dell'oggettivo **stato di difficoltà operativo in cui versano sia le pubbliche amministrazioni che gli operatori economici**, in ragione delle - giuste- misure "anticontagio" adottate dal Governo.

L'obiettivo è quello di far fronte alla crisi economica e di liquidità che si sta generando, prevedendo, per i lavori pubblici in corso di esecuzione delle norme in deroga al Codice dei Contratti, e "a tempo", ossia valide per i lavori in corso e/o da affidare - **fino al 31 dicembre 2021**.

In tale ottica, occorre anzitutto prevedere un **primo stato di avanzamento "emergenziale**, seguito dal **SAL mensili**; consentendo alle imprese di ricevere pagamenti secondo scadenze ravvicinate, non oltre i 15 giorni dai predetti SAL.

In particolare, il direttore dei lavori dovrebbe adottare, in relazione alle lavorazioni effettuate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, uno stato di avanzamento dei lavori entro dieci giorni; nei successivi cinque giorni, dovrebbe emettere il certificato di pagamento. Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori saranno, invece, adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare, con obbligo di pagamento entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento.

Ciò peraltro, anche nel caso di disposta sospensione dei lavori.

Per i lavori, **pubblici e privati**, in corso di esecuzione e nell'ottica di evitare il collasso delle imprese di costruzioni, occorre poi prevedere il pagamento dei maggiori oneri, **diretti e indiretti, connessi all'emergenza sanitaria relativa alla diffusione del virus COVID-19, ivi inclusi**

quelli riconducibili all'adesione ai protocolli sanitari siglati in funzione anticontagio, oltrechè un'adeguata proroga del termine di ultimazione dei lavori.

Inoltre, occorre tenere conto del fatto che, a seguito dell'emanazione del Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi, **il MIT ha elaborato un protocollo ad hoc per il settore edili, aggiornato, in vista della piena ripresa dei cantieri, il 24 aprile u.s..**

Il documento, che ricalca il Protocollo di Confindustria, è stato condiviso con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL, ANCI e UPI.

Pertanto, in linea generale, per i cantieri in corso, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, o il datore di lavoro, nel caso di una sola impresa, dovrebbe :

- a) integrare il Piano di Sicurezza e Coordinamento alle misure anticontagio COVID-19;
- b) richiedere all'impresa affidataria e alle imprese esecutrici l'integrazione del POS alle disposizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- c) stabilire, insieme al Committente e ai soggetti dallo stesso preposti, le misure di adeguamento del cronoprogramma dei lavori, al fine di ridurre ulteriormente i rischi indotti da lavorazioni interferenti, dovuti alla situazione sanitaria connessa al COVID-19; conseguentemente, l'impresa affidataria procede all'adeguamento del programma esecutivo dei lavori;
- d) procedere all'adeguamento ed all'integrazione dei costi della sicurezza e valutare, in collaborazione agli altri soggetti preposti dal Committente, la diminuzione della produttività del cantiere, conseguente alla riorganizzazione delle fasi di lavoro derivante dalle modifiche apportate al Piano di Sicurezza e Coordinamento e al cronoprogramma dei lavori. Il Committente dovrebbe poi procedere all'approvazione della variante contrattuale, secondo la normativa vigente.

Proposte urgenti per la ripartenza del settore privato

Per la ripartenza dell’edilizia privata, in attesa di un provvedimento organico di settore, si auspica l’inserimento nella legge di conversione del presente decreto, di alcune norme relative sui seguenti temi:

- Proroga dei termini delle convenzioni urbanistiche.

L’art. 103, comma 2-bis del Decreto Legge 18/2020 cd. Cura Italia ha previsto una proroga di 90 giorni dei termini delle convenzioni di lottizzazione (o accordi similari) e dei relativi piani attuativi in scadenza fra il 31/1/2020 e il 31/7/2020.

I programmi costruttivi oggetto di tali convenzioni e piani sono caratterizzati da notevole complessità e mole dei lavori e la proroga termini di soli 90 giorni è risultata del tutto inadeguata rispetto a queste esigenze: in alcuni casi la proroga non ha consentito nemmeno di superare il periodo dell’emergenza (ad es. una convenzione in scadenza il 3 febbraio 2020 ha beneficiato di una proroga fino al 3 maggio circa).

Inoltre, la proroga dell’art. 103, comma 2-bis non ha tenuto conto della sospensione dell’attività edilizia determinata dal Dpcm 10/04/2020 (iniziata il 14 aprile e terminata lo scorso 3 maggio), così da risultare del tutto irrisoria.

PROPOSTA

Considerata la situazione di crisi in cui versa il settore appare **opportuno supportare con maggiore efficacia i programmi costruttivi più complessi:**

- **estendendo l’ambito di applicazione della proroga a tutte le convenzioni valide fino al 31 luglio 2020**, data oggi prevista per la cessazione dello stato di emergenza;
- **portando ad un anno la durata della proroga dei termini.**

- Proroga della rinegoziazione “forzosa” dei contratti di locazione passiva delle p.a.

La legge di bilancio per il 2020 ha previsto la possibilità per le pubbliche amministrazioni che sono parti locatarie in un contratto di locazione relativo ad un immobile privato utilizzato per finalità istituzionali, di chiederne la rinegoziazione.

La rinegoziazione “forzosa” dei canoni di locazione (utilizzando i valori minimi OMI ulteriormente ridotti del 15%) risulta fortemente vessatoria per i proprietari privati che, in tal modo si trovano costretti a subire, **nell’ambito di un rapporto contrattuale in corso che dovrebbe avere natura privatistica e rispondere alle ordinarie regole della locazione**, una imposizione normativa derogatoria rispetto al regime pattuito nonché rispetto alle norme civilistiche.

La disposizione in commento appare ancor più penalizzante alla luce della situazione economica attuale generata dagli impatti che sta provocando l’epidemia da Covid-19.

PROPOSTA

Considerata la situazione di emergenza economica in cui versa il settore, appare opportuno:

- **prorogare al 1° gennaio 2022 l’efficacia della norma che prevede la rinegoziazione** dei contratti di locazione passiva della p.a. cui dovrebbe seguire una **sospensione delle procedure già nel frattempo eventualmente avviate.**

- Soppressione del divieto di aggiornamento in base all’indice Istat dei contratti di locazione passiva della p.a.

Con l’obiettivo di razionalizzare la spesa pubblica il Governo ha reso ormai permanente un provvedimento che inizialmente doveva essere temporaneo e relativo solo al triennio 2012-2014.

Tale **previsione**, già di per sé penalizzante, se valutata congiuntamente con quella contenuta nell'art. 1, commi 616 e seguenti della Legge di bilancio 2020 sulla rinegoziazione "forzosa" dei canoni di locazione riguardanti i medesimi immobili, risulta **fortemente vessatoria per i proprietari privati che si trovano costretti a subire - nell'ambito di un rapporto contrattuale in corso che dovrebbe avere natura privatistica e rispondere alle ordinarie regole della locazione - una imposizione normativa derogatoria rispetto al regime pattuito nonché rispetto alle norme civilistiche**. I contratti di locazione, nei quali le pubbliche amministrazioni rivestono il ruolo di conduttore, non dovrebbero, infatti, essere soggetti a differenze di alcun genere rispetto ai contratti di locazione ad uso diverso dall'abitazione stipulati da altri soggetti privati.

PROPOSTA

Considerata la situazione di emergenza economica in cui versa il settore, appare opportuno:

- **sopprimere, con efficacia retroattiva, l'estensione della proroga anche per tutto il 2020 del divieto di aggiornamento secondo la variazione Istat dei canoni delle locazioni passive.**

- **Semplificare la disciplina della tutela degli acquirenti di immobili da costruire**

La disciplina riguardante la tutela degli acquirenti di immobili da costruire prevede l'obbligo di trascrizione nei registri immobiliari dei relativi contratti preliminari di compravendita (articolo 6 del D. lgs.n.122/2005), comportando **notevoli costi aggiuntivi a carico del promissario acquirente** (onorari del notaio, bolli, imposte sia per il contratto preliminare, sia per il contratto definitivo), nonché **una serie di ripercussioni applicative per i promittenti venditori**.

PROPOSTA

Considerata la situazione di emergenza in cui versa il settore appare opportuno:

- **escludere dall'obbligo di trascrizione nei registri immobiliari i contratti preliminari di compravendita aventi ad oggetto immobili da costruire, assicurando, in ogni caso, il controllo di legalità da parte del notaio attraverso il mantenimento dell'obbligo di redazione del contratto preliminare tramite scrittura privata autenticata o atto pubblico e eliminando solo la formalità della trascrizione che deriva dall'art. 2645-bis codice civile.**

In tal modo ed in linea con le finalità del D.lgs. 122/2005, **l'acquirente non subirebbe alcun tipo di pregiudizio o riduzione delle tutele previste dalla legge.**

- **Non aggravare la già complessa disciplina della Valutazione d'impatto ambientale (VIA) attraverso la previsione di norme "spot" in grado di incidere negativamente sull'attuazione degli interventi in corso.**

PROPOSTA

Considerata la situazione di emergenza in cui versa il settore appare opportuno:

- **in attesa di un revisione organica della materia, sopprimere l'art. 228 del presente decreto che contiene alcune modifiche estemporanee alla disciplina della VIA, evitando così possibili blocchi o ritardi nell'esecuzione degli interventi in corso.**

Proposte in materia di lavoro

- 1) È necessario intervenire per prevedere l'esclusione, dal divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dei licenziamenti per **fine lavoro e fine fase lavorativa**

PROPOSTA

Prevedere l'esclusione del divieto di licenziamento, alle interruzioni dei rapporti di lavoro legate alla chiusura del cantiere nel settore delle costruzioni, stante la particolare natura che regola tale rapporto di lavoro. Infatti, rappresenta una tipica dinamica occupazionale del settore che risponde all'esigenza della continua mobilità degli operai edili sul territorio, da un cantiere ad un altro e tra diverse imprese, in virtù della loro specializzazione e professionalità.

- 2) Prevedere l'abrogazione della procedura di informazione e consultazione sindacale per la **Cigo e l'assegno ordinario** per emergenza covid-19

PROPOSTA

Prevedere l'abrogazione dell'informazione, della consultazione e dell'esame congiunto. Dovrebbe, infatti, essere adottata una soluzione che non comprometta le dinamiche ed il senso per il quale è stato istituito tale trattamento di integrazione salariale e che pertanto siano previste le medesime condizioni introdotte in materia dalle disposizioni derogatorie di cui al comma 1 dell'art. 13 del D.L. n. 9/20.

- 3) È necessario intervenire sulla normativa del **contratto a tempo determinato**, di cui al D.Lgs n. 81/2015, al fine di agevolare le imprese, in questa fase di emergenza, nel ricorso a tale tipologia contrattuale e esonerarle dai costi aggiuntivi previsti per tale contratto.

PROPOSTA

Consentire, almeno per un periodo di 12 mesi dalla ripresa delle attività, la stipula, la proroga e il rinnovo di contratti a tempo determinato, in deroga a tutti i limiti previsti dal D.Lgs n. 81/2015 e dalle specifiche disposizioni dei contratti collettivi di lavoro.

Ciò al fine di consentire il superamento, in particolare, dei limiti relativi alla durata massima, al rispetto degli intervalli di tempo tra un contratto e un altro, all'apposizione delle causali per proroghe e rinnovi e al limite complessivo di ricorso a tale tipologia contrattuale.

Prevedere, inoltre, l'esonero, per il periodo suddetto, dal versamento del contributo addizionale.

- 4) Con riferimento ai **finanziamenti INAIL per interventi di riduzione del rischio di contagio** è necessario destinare risorse diverse rispetto a quelle già stanziare per il Bando ISI 2019/2020

Ferma restando la revoca del Bando ISI 2019 e la conseguente assegnazione delle risorse stanziare per tale edizione al sostegno delle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro, si ritiene opportuno che non siano utilizzate per il finanziamento di tali misure anche le risorse stanziare per il finanziamenti del Bando ISI 2020, di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Considerati i corposi avanzi di gestione dell'INAIL, sarebbe infatti opportuno che i finanziamenti per le misure di contenimento del rischio epidemiologico siano drenate dal conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato sul quale affluiscono le disponibilità liquide dell'Istituto assistenziale.

- 5) È necessario intervenire per escludere il divieto di licenziamento nelle ipotesi di **cassa integrazione per COVID19**

PROPOSTA

Prevedere l'esclusione dall'applicazione del divieto di licenziamento nei casi in cui le imprese abbiano utilizzato interamente i periodi di cassa integrazione o assegno ordinario fruibili entro il 31 agosto 2020, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del D.L. n. 18/2020".

L'obiettivo è scongiurare il rischio che le aziende si trovino nella condizione di non poter gestire il personale in esubero, al termine dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali, introdotti dal D.L. n. 18/2020, a seguito dell'emergenza covid-19.

- 6) Consentire lo svolgimento dei corsi alle **Scuole Edili**

PROPOSTA

prevedere l'esclusione delle Scuole Edili, dall'obbligo di chiusura delle scuole, per consentire l'erogazione delle attività di formazione professionale